Periodo transitorio di 18 mesi per l’applicazione delle nuove norme tecniche

13 Settembre 2005
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 22.8.05 della Legge 17 agosto 2005 n. 168 , di conversione del Decreto Legge 30.6.2005 n. 115, viene modificato l`Art. 5 del DL 136/2004 stabilendo un regime transitorio di operatività delle norme tecniche per le costruzioni redatte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici di concerto col Dipartimento della protezione civile.
è infatti previsto un periodo di 18 mesi, dalla data di entrata in vigore delle stesse, durante il quale è possibile applicare le nuove norme o, in alternativa continuare ad applicare il quadro legislativo previgente, ovvero la legge 1086/71 e la legge 64/74, con le relative norme tecniche di attuazione.
è escluso, da detto periodo sperimentale, quanto previsto dall`applicazione del regolamento di attuazione della Direttiva prodotti da costruzione, di cui al D.P.R. 246/93.
La modifica introdotta si è resa necessaria per fare in modo che le norme tecniche di prossima emanazione, note come “Testo Unico delle norme tecniche per le costruzioni”” approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 30 marzo 2005, modificando sostanzialmente l`attività di progettazione strutturale fino ad oggi seguita, potessero avere un congruo periodo di prova e sperimentazione.

Vedere argomenti collegati nel documento “Prorogata l’entrata in vigore delle norme per le costruzioni in zona sismica” del 05/08/2005.